

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO
RELAZIONE UNITARIA DEL REVISORE UNICO AL
RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI AREZZO AL 31/12/2021

La Legge 31 dicembre 2012 n. 247, all'art. 31, prevede la nomina di un revisore unico per gli Ordini degli Avvocati con meno di tremilacinquecento iscritti, in luogo della nomina di un collegio di revisori composto da tre membri effettivi.

Il menzionato art. 31 prevede che l'organo di revisione "*verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio*".

In difetto di istruzioni attuative e di linee di indirizzo, lo scrivente ha svolto come in passato, prudenzialmente, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c., sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c.

Dunque, come per il passato, la presente relazione unitaria contiene nella sezione A) la "*Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39*" e nella sezione B) la "*Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.*", con gli opportuni adattamenti derivanti dalla particolare natura dell'Ente sottoposto a controllo.

A) Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 al rendiconto al 31/12/2021

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, con delibera del 04/03/2022, ha indicato il termine del 25/03/2022 per la deliberazione del rendiconto 2021 nel rispetto dell'art. 6, punto 3 del Regolamento

interno di contabilità e tesoreria e ha fissato l'assemblea degli Iscritti per l'approvazione del bilancio al 27/04/2022, quindi, con delibera del 25/03/2022, ha differito l'assemblea al 09/05/2022, accorpandola con l'assemblea già fissata per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale Forense, quindi, stante l'assenza di numerosi Consiglieri per il giorno 09/05/2022, con delibera del 30/03/2022 ha rinviato l'assemblea al giorno 14/05/2022 in prima convocazione e al giorno 16/05/2022 in seconda convocazione per l'approvazione del rendiconto e l'elezione dei delegati al Congresso nazionale Forense.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, con delibera del 11/04/2022, ha rinviato il termine per la deliberazione del rendiconto 2021 al giorno 11/05/2022 nel rispetto dell'art. 6, punto 3 del Regolamento interno di contabilità e tesoreria e, contestualmente, ha approvato il conto consuntivo 2021, consegnandolo nei termini al revisore unico con pec del 13/04/2022.

Il conto consuntivo è stato adottato tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di contabilità e tesoreria approvato dal Consiglio con delibera del 20/12/2013.

Il rendiconto, conformemente a quanto disposto nel regolamento agli artt. 6 e 7, è redatto secondo il principio di cassa, con esposizione delle entrate e delle uscite e pertanto indicando le somme riscosse e quelle pagate, nonché le disponibilità finanziarie a fine periodo, raffrontate a quelle dell'esercizio precedente.

Il rendiconto generale è costituito da quello dell'attività istituzionale, quello della gestione servizi e quello della gestione dell'Organismo di mediazione.

Il rendiconto contiene infatti una separata sezione relativa alla gestione dell'Organismo di Mediazione, quale entità interna all'Ordine.

Giudizio

A giudizio dello scrivente il rendiconto generale fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente al 31 dicembre 2021, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

La relazione del Consigliere Tesoriere al rendiconto è coerente con il bilancio ed è conforme alle norme di legge.

Elementi alla base del giudizio

Il revisore unico ha svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le sue responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione.

Il revisore unico è indipendente rispetto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, essendo stato nominato e scelto fra gli avvocati iscritti nel registro dei revisori legali, con provvedimento del 02/04/2019 dal Sig. Presidente del Tribunale di Arezzo, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Il revisore ritiene di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio.

Responsabilità dei Consiglieri dell'Ordine per il bilancio d'esercizio

I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'art. 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento e della professione forense) dispone, infatti, che *“La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo”*.

I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati sono responsabili per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Consigliere tesoriere al bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. I Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio, non avendo valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione dell'Ente o per l'interruzione dell'attività o di non avere alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del revisore unico per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

Gli obiettivi del revisore sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali e l'emissione di una relazione di revisione che includa il giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile il revisore ha esercitato il giudizio professionale ed ha mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ha identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ha definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ha acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o

eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ha acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente. Quanto sopra anche nella considerazione della particolare natura dell'Ente.

- ha valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

- è giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dei Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Nelle pagine IV e V della Relazione datata 11/04/2022 al rendiconto di gestione al 31/12/2021 del Consigliere tesoriere, viene fornita ampia e adeguata informativa sulla capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento almeno per un arco di tempo futuro (12 mesi dalla chiusura dell'esercizio);

- ha valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio

d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Altri aspetti

La legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'art. art. 29 (Compiti e prerogative del consiglio), elenca e descrive i compiti e i servizi (fortemente aumentati rispetto al passato) svolti dall'Ordine a favore dei propri iscritti, degli Organi Forensi, del Consiglio Distrettuale di Disciplina, che ormai da vari anni comportano un costante aumento dei costi.

La riduzione di alcuni costi a seguito della pandemia da Covid-19 e l'aumento delle quote annuali di iscrizione di € 50,00 per ciascun iscritto, determinato dalla con delibera del C.O.A., n. 1484 del 20/09/2019, ha determinato un utile di esercizio di € 76.281.

Conseguentemente il patrimonio netto dell'Ordine risulta aumentato da € 423.477 nel 2020 ad € 499.758.

*

B) Sull'attività di vigilanza nel corso del 2021

Il menzionato art. 31 della Legge n. 247/2012 prevede che l'organo di revisione *“verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio”*.

Lo scrivente ha svolto verifiche periodiche trimestrali presso la sede dell'Ordine degli Avvocati seguite da quelle presso lo studio del Dott. Gino Faralli, tenutario delle scritture contabili.

Presso la sede dell'Ordine degli Avvocati è stato eseguito il controllo della cassa, analizzando la cassa *“istituzionale”*, la cassa *“commerciale”*

e la cassa “mediazione”, verificando la corrispondenza della consistenza delle casse con le relative prime note. Sono stati esaminati anche i rapporti di conto corrente bancario, della carta prepagata Banca Anghiari e Stia credito cooperativo.

Presso la sede dell’Ordine sono stati esaminati il libro sezionale IVA vendite “mediazione” e il libro sezionale IVA vendite “Ordine”.

Presso lo studio del Dott. Gino Faralli è stato esaminato il libro giornale tenuto in ordine cronologico che comprende le scritture relative all’attività istituzionale, all’attività commerciale dell’Ordine (operazioni fotocopie) e dell’Organismo di Mediazione.

Le tre attività nell’unico libro giornale sono tenute con specifici sottoconti, nell’ambito dell’unico piano dei conti, che consentono una evidenziazione separata dalle singole attività.

È stato altresì esaminato il libro I.V.A. vendite e acquisti riepilogativi, unico per l’attività commerciale dell’Ordine e dell’Organismo di Mediazione, nel quale vengono extracontabilmente rilevate le singole operazioni relative alle operazioni commerciali dell’Ordine e dell’Organismo di Mediazione.

Il revisore unico ha altresì vigilato sul regolare versamento periodico delle ritenute fiscali e previdenziali e dell’I.V.A. dell’Ordine e dell’Organismo di mediazione.

Nel corso dell’esercizio 2021 il revisore unico ha eseguito le verifiche periodiche del 11/01/2021, del 12/04/2021, del 21/04/2021, del 09/07/2021, ha redatto in data 14/07/2021 la relazione sul rendiconto al 31/12/2020 e ha redatto in data 14/07/2021 la relazione sul preventivo 2021, ha partecipato all’assemblea degli iscritti del 30/07/2021 per

l'approvazione del bilancio consultivo 2020 e preventivo 2021, ha eseguito le ulteriori verifiche periodiche del 19/07/2021 (prima parte) del 19/07/202 (seconda parte), del 13/10/2021.

In data 14/12/2020 ha svolto l'incontro periodico con il Responsabile della Protezione di Dati (RDP - Data Protection Officer - DPO) dell'Ordine Avv. Marco Soffientini e con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (Rpct) dell'Ordine nella persona dell'Avv. Lorenzo Crocini. Il Revisore unico ha trovato opportuno, anche nel 2021, effettuare con tali soggetti un incontro per lo scambio di informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

In data 21/12/2021 ha svolto l'ulteriore verifica periodica, proseguendo l'esame degli incassi e delle fatture dell'organismo di mediazione già svolto in precedenza, segnalando al Consiglio, in data 27/12/2021, i casi riscontrati di fatturazione non regolare.

Il COA, con delibera del 28/12/2021, ha dato atto di aver comunicato al personale e agli uffici il rispetto del termine di fatturazione e ha deliberato che *“Nel caso in cui vengano ricevuti bonifici per indennità di introduzione di procedimenti di mediazione privi degli estremi per la fatturazione e/o da soggetti non identificabili, questi verranno contabilizzati come “Cauzioni per mediazioni da depositare” e verranno fatturati al momento dell'apertura del procedimento di mediazione, quando, ovviamente, si sarà palesato il nominativo e/o gli estremi del soggetto interessato”*.

Il revisore unico ricorda che la relazione del Consigliere tesoriere indica e dà contezza di tale deliberazione e di tale voce di bilancio, assente nei

precedenti esercizi e appostata fra le passività per € 1.266,88.

Il revisore unico ha altresì vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Consiglio dell'Ordine stesso.

Nella verifica periodica del 11/01/2021 il revisore ha esaminato l'organigramma sottoscritto dal presidente del COA, approvato dal COA in data 11/12/2020 e pubblicato sul sito istituzionale, nel quale risultavano tre dipendenti: Sig.ra Patrizia Fabbrica, Sig.ra Michela Chiodini e Dott.ssa Sara Andrea Landini.

Nella verifica periodica del 19/07/2021 il revisore ha esaminato il nuovo organigramma sottoscritto dal presidente del COA, approvato dal COA in data 11/12/2020 e pubblicato sul sito istituzionale, nel quale risultavano tre dipendenti: Sig.ra Patrizia Fabbrica, Sig.ra Michela Chiodini e Dott.ssa Federica Begnigni.

Dall'organigramma risultava che il Consiglio è composto, come per legge, da 11 Consiglieri eletti, che si ripartiscono fra loro le funzioni in base alle specifiche competenze e professionalità. L'organigramma individua anche la figura del Revisore unico e del personale dipendente.

In ordine alla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile e al suo concreto funzionamento, il revisore ha riscontrato un impegno volto al superamento delle criticità che la gestione ordinaria ha richiesto di affrontare, giungendo solo a fine esercizio ad un corretto funzionamento.

Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al revisore denunce di alcun tipo, né sono stati presentati esposti di qualsivoglia natura.


Nel corso dell'esercizio il Consiglio dell'Ordine non ha richiesto al

revisore pareri o autorizzazioni ai sensi di Legge.

Il revisore unico esprime pertanto parere positivo all'approvazione del rendiconto al 31/12/2021.

Arezzo, li 26 APR. 2022

Il revisore unico
(Avv. Fabio Diozzi)



DEPOSITATO IN SEGRETERIA

26 APR. 2022

